

**ACCORDO STIPULATO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL
COMUNE DI VICOPISANO N. 145 DEL 07/12/2020 PER ASSICURARE
MISURE ASSISTENZIALI URGENTI AGLI OSPITI POSITIVI AL VIRUS
NELLA R.A. "S.SILVATICI" DI VICOPISANO.**

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di dicembre

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Struttura "Silvio Silvatici" di seguito denominata "Struttura" o "Gestore", struttura privata autorizzata, con sede operativa in Vicopisano (PI) via Trombi, 10 e sede legale in Verona (VR), via Santa Maria in Organo, 2, C.F./P.IVA 00672380235, nella persona del suo Legale Rappresentante Bruna Verzè, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Rappresentante della medesima;

VISTO

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 8 ottobre 2020, come integrata dalla successiva Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020, che interviene per disporre le necessarie azioni di contrasto e di contenimento sul territorio regionale dalla diffusione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie,

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 15 ottobre 2020 che impone l'adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 18 novembre 2020 che, tra l'altro, dispone alle Aziende USL di provvedere alla riconversione di alcune RSA in RSA Covid a partire da quelle con maggiore percentuale di positivi presenti sul numero totale di ospiti;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 23 novembre 2020 che reitera l'Ordinanza n. 22/2020 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio sanitarie territoriali;

ATTESO

- che tale quadro normativo ed amministrativo emergenziale di riferimento si riferisce alla cura ed assistenza degli ospiti non autosufficienti di strutture socio sanitarie che siano positivi al virus chiamando il sistema di rete pubblico-privato ad un'azione comune che garantisca a un tempo la migliore e più tempestiva azione di intervento per affrontare l'episodio pandemico con la contestuale finalizzazione ad essa di tutte le risorse disponibili di personale sanitario;
- che la Struttura "S.Silvatici", pur non essendo di natura socio sanitaria, ospita un consistente numero di persone non autosufficienti positive al virus;
- che il Sindaco del Comune di Vicopisano ha emesso l'ordinanza n. 145 del 7 dicembre 2020 per imporre all'Azienda USL di supportare urgentemente l'assistenza infermieristica e OSS della Struttura RA con proprio personale

al fine di dare opportuna assistenza agli ospiti presenti anche al fine di valutare le più opportune soluzioni per gli stessi;

- che nel breve termine l'Azienda USL non è in grado di spostare gli ospiti e che è intervenuta inviando proprio personale infermieristico e OSS sin dalla stessa data di lunedì 7 dicembre 2020;
- che l'Azienda USL può adottare lo schema di "subentro" nella gestione sulla falsariga di quanto attuato in RSA ed altre strutture socio sanitarie per ospiti positivi al virus, fermo restando le altre azioni ritenute più adeguate

CONSIDERATO

che, entro tale quadro, l'Ordinanza Presidenziale n. 89 del 8 ottobre 2020, richiamata anche dalla successiva Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 e poi integrata dall'Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020, nonché ulteriormente sviluppata dall'Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020, ha disposto misure eccezionali ed emergenziali per tutta la durata del periodo di emergenza;

PRESO ATTO

- che la Struttura del Gestore è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla LRT n. 41/2005 secondo la normativa preesistente di riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di Vicopisano (atto autorizzativo n. 1/1995 del 04/01/1995);
- che la Struttura, visto il numero di ospiti, nonché di propri operatori o di operatori forniti alla Struttura in forza di un appalto in essere, che sono risultati positivi al Covid-19, non è in grado di gestire autonomamente l'assistenza agli ospiti non autosufficienti positivi che comunque devono essere presi in carico dal SSR con i livelli di assistenza sanitaria da cure intermedie;

- che la Struttura ha espresso la disponibilità di trasformarsi temporaneamente, in accordo con la Azienda USL, in struttura COVID+, consentendo che i propri ospiti verificati con sierologia e tampone negativi rimangano all'interno della Struttura e siano temporaneamente trasferiti all'interno della Struttura, **in diversi e separati setting assistenziali, in particolare in un'ala di un piano autonomo e distinto con percorsi differenziati**, mantenendo nella restante parte della Struttura i propri ospiti verificati positivi;
- che al termine del periodo di efficacia dell'ordinanza presidenziale e comunque una volta negativizzati, gli ospiti, temporaneamente inviati in diversi setting assistenziali in un'ala separata della Struttura, rientreranno nell'ala della struttura socio sanitaria di provenienza;
- che, pertanto, sulla base di tali condizioni, per un periodo necessario sino a quando gli ospiti potranno essere trasferiti e comunque non oltre 30 giorni, eventualmente prorogabile previo consenso e accordo con la struttura allo scadere di ogni periodo sino al termine della situazione emergenziale, come stabilito al successivo art.12, l'Azienda USL assume direttamente in Struttura la sola gestione della organizzazione infermieristica ed assistenziale e l'organizzazione medica, per attivare presso la struttura un setting assistenziale equivalente per intensità al livello 3 (Residenzialità assistenziale Intermedia) di cui alla DGRT n. 909 del 7 agosto 2017 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 16 dicembre 2019. L'Azienda USL non interferirà con la Struttura o il Gestore in alcuna delle altre attività diverse dalla organizzazione infermieristica o assistenziale o medica;

- che la Struttura, durante lo stesso periodo, continueranno ad assicurare il proprio apporto al sistema di rete così temporaneamente modificato garantendo in termini di servizio ed in proprio la gestione dei servizi logistici, amministrativi ed alberghieri, nonché assicurando, per il perseguimento delle suddette, comuni finalità di sistema, la temporanea messa a disposizione del personale verificato negativo al sierologico ed al tampone molecolare attualmente in forza in base ad un contratto di appalto tra la Struttura ed un fornitore terzo (Salus srl), dedicato esclusivamente all'assistenza, pari a n. 1 infermieri e n. 6 operatori socio sanitari o corrispondenti qualifiche professionali;

- che durante il periodo di gestione assistenziale della struttura da parte dell'Azienda USL, avente natura di Pubblica Amministrazione, il personale sanitario e socio sanitario della struttura in tal modo temporaneamente messo a supporto dell'assistenza garantita dall'Azienda USL viene pertanto diretto, coordinato e controllato per l'attività assistenziale esclusivamente dalla stessa Azienda USL, fermo restando l'esercizio del potere disciplinare in capo al Titolare del contratto di appalto – Salus srl - con la Struttura, senza che, per le stesse ragioni, ciò comporti interposizione o somministrazione di manodopera e senza che il personale dipendente di Salus srl possa accampare diritti o rivalse nei confronti dell'Azienda USL;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo concerne la temporanea trasformazione in Struttura residenziale dedicata anche all'accoglienza ed alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19. La struttura sarà a tal fine rimborsata solamente in base al numero di posti di letto occupati dagli ospiti positivi al Covid che attualmente sono 29, rispetto al totale dei posti autorizzati (35). La parte di Struttura (o l'ala o il piano separato) definita dall'AUSL TNO all'inizio del periodo e modificata durante il periodo di validità contrattuale secondo le necessità assistenziali degli ospiti presenti, sarà per il periodo previsto, dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al Covid-19 e non può essere utilizzata dal Gestore ad altri scopi. L'Azienda USL attiva nella Struttura per utenti Covid positivi non autosufficienti asintomatici o paucisintomatici il setting assistenziale n. 3 (Residenzialità Assistenziale Intermedia) di cui alla DGRT n. 909/2017 e 1596/2019. L'Azienda USL assumerà direttamente ed esclusivamente in Struttura la sola gestione della organizzazione infermieristica ed assistenziale e l'organizzazione medica, non interferendo con l'organizzazione e la gestione delle restanti attività che rimarranno esclusive della Struttura. L'azienda USL dichiara espressamente che non interferirà altresì nei rapporti contrattuali ed economici esistenti tra la Struttura e gli ospiti; tali rapporti rimangono sotto l'esclusivo controllo della Struttura.

Art. 3 – PRESTAZIONI A CARICO AZIENDA USL

Sono a carico della Azienda USL le seguenti prestazioni:

- gestione diretta dell'assetto sanitario, infermieristico ed assistenziale (con successiva individuazione del responsabile aziendale);
- sanificazioni;
- le procedure per gli ospiti non autosufficienti Covid+ nella Struttura, nei limiti della capacità ricettiva;

- gestione dell'organizzazione infermieristica e assistenziale giornaliera

(utilizzando proprio personale infermieristico e socio sanitario e quello già operante presso la struttura messo a disposizione per le ragioni di sanità pubblica legate alla gestione dei casi Covid-19 che richiedono di garantire l'assistenza infermieristica ed alla persona nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva);

- assistenza medica: l'assistenza medica nella struttura è affidata ai medici di medicina generale che possono avvalersi, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto, dell'attivazione dei medici USCA (Unità Speciali di Continuità assistenziale), medici che agiscono in stretto rapporto con il MMG di riferimento della struttura e/o il medico di fiducia dell'ospite e si possono avvalere anche della consulenza degli specialisti;

- erogazione farmaci ed assistenza farmaceutica e dei presidi e dispositivi necessari agli utenti, ad esempio pannoloni; è garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico dell'USCA o dai medici curanti, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna, senza oneri a carico della struttura;

- trasporto ed ingresso nella struttura degli ospiti Covid+;

- somministrazione dei dispositivi di protezione individuale per Covid+ agli operatori addetti all'assistenza.

La AUSL TNO si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati, il personale socio-sanitario messo a disposizione dalla struttura all'azienda USL, il personale ulteriore operante

in struttura nelle aree e servizi indicati al successivo art.4 e il personale dipendente dall'Azienda USL utilizzato presso la struttura stessa.

Art. 4 – SERVIZI A CARICO DEL GESTORE PRIVATO

Sono a carico della Struttura i seguenti servizi:

- l'agibilità delle camere, ogni servizio di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, la vigilanza di sicurezza h 24, 7 giorni su 7;
- gestione e conduzione di tutti i servizi logistici necessari al funzionamento della struttura (luce, acqua, gas, cucina, ecc.);
- gestione degli altri servizi alberghieri e di funzionamento della struttura (lavanderia, ristorazione, rifiuti secondo le indicazioni dell'ordinanza regionale n. 113 del 23 aprile 2020, ecc);
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- fornitura e ricambio di biancheria da letto (lenzuola, coperte, federe);
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani) ;
- pulizia giornaliera delle camere e degli spazi comuni con i propri addetti e con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti;

La Struttura potrà eventualmente offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente ospitato.

La Struttura, inoltre, chiederà a Salus srl, detentore di un contratto di appalto con la struttura stessa, la messa a disposizione del proprio personale infermieristico ed oss già occupato per l'assistenza nella medesima struttura socio sanitaria: a tal proposito il contingente effettivamente distaccato dal Gestore è composto da n. 7 operatori. Il Gestore, sulla base del contratto di appalto in essere con Salus srl, garantisce l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard

di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura). In ogni caso, il presente accordo, di natura derogatorio ed eccezionale, stipulato ai sensi dell'Ordinanza Regionale contingibile ed urgente n. 89 del 8 ottobre 2020 non comporta interposizione o somministrazione di manodopera e non dà diritto al personale dipendente dal Gestore di accampare diritti o rivalse nei confronti dell'Azienda USL.

Il Gestore e Salus srl, detentore di appalto son la Struttura, si impegna a tenere indenne ed esonera espressamente la Azienda USL da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere al personale dipendente dal Gestore privato, o in forza in base al contratto di appalto citato, per il quale questi dichiara di avere in essere idonea copertura INAIL.

La Struttura si impegna ad esonerare l'Azienda USL da qualsiasi carenza strutturale delle opere edilizie in cui è collocata la struttura socio sanitaria e sul rispetto dei requisiti minimi antisismici ed antincendio, fermo restando il regime derogatorio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento per l'attività di cure intermedie.

Art. 5 – ONERI

Il presente contratto non comporta scambi finanziari tra le parti in quanto i costi restano a carico dei due contraenti per la parte di spettanza. In particolare, per le prestazioni di servizio di cui al precedente art. 4, comma 1, il Gestore della RA è già remunerato dai rapporti contrattuali ed economici esistenti tra la Struttura e gli ospiti che rimangono tutti in vigore; tali rapporti sono sotto l'esclusivo controllo della Struttura.

ART. 6 – TRACCIABILITA' E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

ART. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto nel periodo di validità dello stesso, ciascuna delle parti può intimare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte di adempiere in un termine non inferiore a 15 gg. o, in caso di motivata urgenza, in un termine inferiore, purché congruo in relazione all'adempimento da effettuare. La parte che riceve la diffida ad adempiere può presentare entro lo stesso termine le sue eventuali controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni non siano accolte e la parte non abbia adempiuto, il contratto s'intende risolto di diritto. Resta fermo il risarcimento del danno.

Ove, per ragioni di pubblico servizio, l'Azienda USL ritenga che il contratto non possa essere risolto, le parti potranno comunque contestare i reciproci inadempimenti ai fini del risarcimento del danno.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, e la società USL TNO nell'ambito delle attività per le quali deterrà la gestione nel periodo di durata del presente contratto, devono osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati

personali provvedendo ad evaderne le richieste. Le Parti sono tenute ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare devono reciprocamente informarsi in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso le Parti si impegnano espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi senza preventivo consenso.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 par.1 lett c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Le parti, inoltre, riconoscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti della presente convenzione si qualificano, per le proprie specifiche finalità, quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR e si impegnano alla piena osservanza della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti del Gestore incaricati nelle attività assistenziali saranno

incaricati od autorizzati al trattamento dei dati dal Responsabile AUSL.

Art. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE E DUVRI

A copertura dei rischi inerenti i servizi svolti dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, essa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, con massimali adeguati e ritenuti congrui, nonché della polizza assicurativa a copertura del rischio RCT e incendio fabbricati e della polizza infortuni, esonerando espressamente la Azienda USL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle sole attività che rimangono in carico alla Struttura, così come definite nell'art. 4.

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività in carico all'USL, così come definite nell'art. 3, sono a carico dell'USL stessa, che ne deterrà anche la relativa responsabilità, esonerandone espressamente la Struttura ed il Gestore.

Il Gestore dichiara inoltre, assumendone l'integrale responsabilità, che tutto il proprio personale e/o quello presso di essa impiegato sulla base di eventuali contratti di servizio è assicurato presso l'Inail per lo svolgimento delle prestazioni di ciascun profilo, mansione e competenza e che sia essa che i propri fornitori sono in regola con i relativi pagamenti contributivi.

La Struttura concorda con l'Azienda USL l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in quanto taluni dipendenti dell'Azienda USL svolgono la propria attività lavorativa nei locali del gestore assieme ai dipendenti di questo ultimo.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non

venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 11 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal giorno 07/12/2020 per un periodo di 30 giorni, con scadenza quindi il giorno 05/01/2021.

Alla scadenza il contratto si intende risolto e le Parti libere da ogni vincolo.

La convenzione, previo consenso e accordo scritto tra le Parti, potrà essere eventualmente rinnovata di ulteriori 30 giorni e così a seguire per la durata del periodo emergenziale.

Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 13 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in unico originale, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica, oppure con firma analogica tradizionale, in tal caso su due originali.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GESTORE/STRUTTURA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 16/12/2020 11:57:30

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063